



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GIRO, D’ALÌ, LIUZZI, VILLARI,
SIBILIA, MARIN e SCILIPOTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di stabilizzazione delle agevolazioni fiscali
per il settore cinematografico

ONOREVOLI SENATORI. – Dalla introduzione delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico (operative dal maggio 2009), i film per i quali esiste una richiesta di riconoscimento di credito d'imposta sono 575, 347 sono le società di produzione cinematografica, 28 le società di distribuzione cinematografica che hanno fruito delle agevolazioni, mentre 151 imprese non appartenenti al settore cinematografico hanno investito nel settore grazie alle agevolazioni a loro riservate.

Il credito totale richiesto è pari a circa 217,4 mln di euro, di cui 176,7 mln (81,31%) da società di produzione cinematografica comprese le società di produzione esecutive in relazione a film stranieri girati in Italia, 11,2 mln (5,14%) da società di distribuzione cinematografica e 29,5 mln (13,55%) da soggetti non operanti nel settore che investono nella produzione di film nazionali.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali relative all'attrazione in Italia di investimenti esteri, al giugno 2012 è stato autorizzato un credito d'imposta per un totale pari a 14,5 mln di euro. L'investimento complessivo per il quale è richiesto *tax credit* da parte di produzioni esecutive italiane è superiore a 71 milioni di euro per la realizzazione di 24 film stranieri girati in Italia. Si tratta di investimenti aggiuntivi sul territorio italiano determinati esclusivamente dalla possibilità di fruizione delle agevolazioni fiscali medesime. Oltre al beneficio derivante dall'afflusso di capitali stranieri, la realizzazione sul nostro territorio di film destinati a platee internazionali favorisce la promozione dell'immagine e della cultura italiane all'estero. Le opere che hanno richiesto il *tax credit*

hanno infatti origini nazionali varie che vedono maggiormente rappresentati i Paesi di area anglosassone (Regno Unito, Stati Uniti e Australia), ma anche altri Paesi europei (Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Spagna) ed extra-europei (Giappone).

L'introduzione della misura ha inoltre reso vantaggioso l'investimento nella produzione cinematografica di società esterne al settore determinando un notevole incremento dell'afflusso di capitali privati. I dati rilevati ad agosto del 2012 mostrano 151 imprese non appartenenti al settore cinematografico che hanno richiesto *tax credit* per investimenti di oltre 80 mln di euro nella produzione di 121 film. Gli istituti di credito, da soli, hanno coperto il 38 per cento degli apporti, ma le aziende intervenute nel complesso rappresentano una molteplicità di realtà industriali.

Dalle indagini effettuate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con la Luiss Business School, è emerso chiaramente che il *tax credit* è uno strumento in grado di generare un incremento delle risorse investite nel settore cinematografico. Tale incremento va oltre il livello di risorse immesse nel sistema dello Stato attraverso il meccanismo del credito d'imposta. Nello specifico è emerso che per ogni euro non riscosso dallo Stato per effetto dei meccanismi di compensazione del credito d'imposta, si è generato un investimento pari a 1,56 euro, con un effetto netto di 0,56 euro.

Tale differenza, sebbene registrata con un'analisi di confronto tra valori medi, risulta statisticamente significativa e, pertanto,

rappresentativa della popolazione di progetti filmici analizzati.

L'aumento del volume di risorse è di per sé un risultato positivo per le ricadute su risorse e fatturati e quindi, in ultima analisi, per lo stesso erario. Il risultato, infatti, costituisce un'ulteriore evidenza che i meccanismi di sostegno basati sull'incentivazione dei settori privati, come il credito d'imposta, non solo non spiazzano l'investimento privato, ma in genere producono risultati più che proporzionali. In questa logica, l'esperienza del *tax credit* in Italia ha rappresentato una misura più efficace del meccanismo di finanziamento diretto, almeno per quei comparti della produzione realizzati da aziende organizzate con mezzi e risorse stabili e in grado di sfruttare efficacemente la misura incentivante. La possibilità di compensare efficacemente il credito d'imposta, infatti, dipende da due condizioni essenziali: un'organizzazione stabile con debiti fiscali sufficienti a dar vita alla compensazione con i crediti maturati e un'efficace e trasparente gestione fiscale e contabile.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rendere stabile dal 2014, la disciplina del *tax credit*, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2013, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Ciò al fine di dare al settore cinematografico, la cui attività è fortemente connotata

dalla necessità di programmazione a lunga scadenza, utili e significative certezze, nel presente difficile frangente economico, sul mantenimento di uno strumento di sostegno che ha dato, in questi primi tre anni di attuazione, ottimi risultati, tanto da essere considerato ormai imprescindibile per il cinema italiano.

L'attuazione del presente disegno di legge trova la propria fonte finanziaria nel decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, che ha individuato «a regime» – ai sensi dell'articolo 1, comma 4 – la copertura del *tax credit* cinematografico, in una misura pari a 90 milioni di euro annui, nella determinazione di un'apposita accisa sui carburanti, poi fissata con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane del 5 aprile 2011, n. 41102. Peraltro, una norma *ad hoc* della legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto che – nel caso in cui non tutte le risorse annuali ex decreto-legge n. 34 del 2011 vengano utilizzate per i crediti d'imposta – la parte residua delle medesime vada a confluire nel Fondo per le attività cinematografiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 (c.d. «legge cinema»), attraverso il quale vengono sostenute in via «diretta» (attraverso contributi e non agevolazioni fiscali) la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 90 milioni annui, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.